



STUDIO ASSOCIATO  
LORENZO E RICCARDO PERINETTO  
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225  
segreteria@studioperinetto.it - www.studioperinetto.it

Torino, li 28 febbraio 2022

**Circolare n. 06/2022**

**Oggetto: Decreto Milleproroghe**

Gentile cliente,

il 24 febbraio 2022 è stato convertito in Legge il D.L. 228/2021 (c.d. Decreto Milleproroghe), riteniamo utile riassumerLe di seguito le principali novità:

**- Proroga delle sanzioni per l’informativa sulle erogazioni pubbliche (art. 1 comma 28-ter e art. 3-septies)**

È prorogata al 31 luglio 2022 (in luogo del 1° gennaio 2022) l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge 124/2017, per l’inosservanza dell’obbligo a carico delle imprese di pubblicazione sul proprio sito, delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, aiuti in denaro o in natura, contributi ricevuti da pubbliche amministrazioni nell’esercizio precedente che:

- 1) Non abbiano carattere generale;
- 2) Siano privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria;

**- Termini aggiornati per piani di dilazione (art. 2-ter)**

Per i contribuenti decaduti da rateazioni di cartelle esattoriali prima dell’8 marzo 2020, è riaperto il termine per richiedere per gli stessi debiti una nuova dilazione, senza saldare le rate scadute. Entro il 30 aprile 2022 potrà essere presentata la nuova domanda di dilazione (per 72 rate mensili totali).

**- Assemblee di società ed enti (art. 3 c.1)**

Confermata l’applicabilità, per S.P.A. e S.R.L., di procedure semplificate per lo svolgimento delle assemblee ordinarie tenute fino al 31 luglio 2022.

Le società cooperative, le mutue assicuratrici e le società di capitali possono stabilire, contestualmente alla convocazione dell’assemblea, che il voto avvenga in via elettronica e che anche gli interventi si verifichino mediante modalità telematiche (anche se non espressamente previsto dallo statuto).

Le società quotate possono anche avvalersi dell’istituto del rappresentante designato.

Riguardo al tema dell’antiriciclaggio, l’identificazione obbligatoria della clientela potrà avvenire anche senza la presenza fisica del soggetto, a patto che siano utilizzati mezzi idonei, ma solo per rapporti relativi a servizi di informazione sui conti e disposizioni di ordini di pagamento. Tuttavia, sono previsti dei rafforzamenti al fine di tutelare i soggetti segnalatori in caso di operazioni c.d. “sospette”.

**- Sterilizzazione delle perdite (art. 3 c.1-ter)**

La nuova normativa prevede che per le perdite emerse al 31 dicembre 2021, fino all’assemblea di approvazione del bilancio del 2026, non vi sia l’obbligo di riduzione del capitale in presenza di perdita superiore a un terzo né l’obbligo di ricapitalizzazione per riduzione del capitale sociale sotto i limiti legali. Vengono meno anche le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. Il termine entro il quale le perdite devono essere ripianate o devono essere adottati i provvedimenti richiesti slitta dunque al 2026.

**- Liquidità delle imprese appaltatrici (art. 3 c.4)**

Prorogata al 31 dicembre 2022 per le stazioni appaltanti la possibilità di elevare l’importo massimo delle anticipazioni sul valore del contratto di appalto dal 20% al 30%.

**- Sanzioni per obblighi relativi alle certificazioni dei sostituti d’imposta (art. 3 c.5-bis)**

Nei casi di errata o tardiva trasmissione delle certificazioni uniche per gli anni dal 2015 al 2017, non si fa luogo all’applicazione dell’ordinaria sanzione se la trasmissione corretta è stata effettuata entro il secondo anno successivo.

Tuttavia, l’efficacia di questo intervento è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

- **Sospensione termini per agevolazione prima casa (art. 3 c.5-septies)**

La sospensione del termine previsto per l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa è prorogata al 31 marzo 2022. Nello specifico, tale differimento riguarda:

- 12 mesi entro cui il contribuente acquista un altro immobile da destinare ad abitazione principale dopo che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici c.d. "prima casa" prima del decorso dei cinque anni successivi all'acquisto;
- 12 mesi dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", entro cui deve aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, del credito d'imposta;
- 12 mesi entro cui l'acquirente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici "prima casa";
- 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale l'acquirente è tenuto a trasferire la residenza nel Comune relativo all'abitazione.

- **Sospensione degli ammortamenti (art. 3 c.5-quinquiesdecies)**

La precedente normativa prevedeva la facoltà di differire la quota di ammortamento di beni immateriali e materiali per i soggetti che nel 2020 non avevano attuato il 100% dell'ammortamento annuale. Con la nuova disposizione è riconosciuta a tutti i soggetti (a patto che non adottino principi contabili internazionali) la facoltà di sospendere l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali anche all'esercizio 2021, indipendentemente da quanto operato nel 2020.

- **Tetto spesa in contanti (art. 3 c.6-septies)**

Si riporta a 2.000,00 euro il limite all'uso del contante fino al 31 dicembre 2022; dal 1° gennaio 2023 il tetto di spesa in contanti tornerà a 1.000,00 euro.

- **Credito d'imposta per beni strumentali (art. 3-quater)**

A condizione che entro il 31 dicembre 2021 vi siano stati acconti almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione, e che l'ordine sia stato accettato dal venditore, la disciplina per il credito d'imposta per i beni strumentali del 2021 è prorogata anche per gli investimenti fino al 30 dicembre 2022.

- **Visto e asseverazione per interventi edilizi minori (art. 3-sexies)**

Non ricorre l'obbligo di visto di conformità e asseverazione per le spese effettuate dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 per gli interventi in edilizia libera o di importo inferiore a 10.000,00 euro. Attualmente è possibile, inoltre, che a fianco della prima cessione consentita nei confronti di qualsiasi cessionario, vi possono essere altre due cessioni del credito a favore esclusivamente di un istituto di credito, di un'impresa di assicurazione o di un intermediario finanziario.

I crediti derivanti dall'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta non possono essere oggetto di successive cessioni parziali e, a tal fine, viene attribuito a ciascuno un codice univoco identificativo da indicare nelle comunicazioni delle eventuali cessioni successive (a partire dal 1° maggio 2022).

Per i tecnici che esporranno informazioni false o che ometteranno informazioni rilevanti sui requisiti tecnici dell'intervento o attesteranno falsamente la congruità delle spese, sono previste multe da 50.000,00 euro a 100.000,00 euro e la reclusione da due a cinque anni (salvo aggravanti).

Per quanto concerne i lavori di importo superiore a 70.000,00 euro, l'accesso ai bonus fiscali è subordinato alla verifica che i lavori siano eseguiti da parte di datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile (il soggetto che appone il visto di conformità dovrà appurare che sia rispettata tale condizione). Tale novità entrerà in vigore dal 28 maggio 2022.

- **Sanatoria versamenti IRAP (art. 20-bis)**

Posticipato al 30 giugno 2022 il termine per il versamento dell'IRAP non versata o sospesa, senza sanzioni o interessi.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti e delucidazioni.

Cordiali saluti.